

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3008**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato ELKAN***Annunziata il 5 luglio 1957***Modifiche all'ordinamento dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
per le categorie impiegate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della previdenza per la vecchiaia, la invalidità ed i superstiti delle categorie impiegate ha avuto, nel nostro paese, una serie di vicissitudini legislative che ne hanno sempre rinviato la definitiva soluzione.

Le limitazioni poste dalle leggi del 1919, 1923, 1935, 1939 all'obbligo assicurativo in funzione del limite di retribuzione, le classi massime di contribuzione mantenute in limiti molto modesti, le possibilità, infine, di esonero contemplate dalle leggi medesime hanno praticamente svuotato, in passato, la garanzia della previdenza legale nei confronti di queste categorie.

Il Parlamento ha affrontato e risolto nel 1950 con la legge n. 633 il problema della retribuzione mensile massima eliminando tale limite all'obbligo assicurativo e retrodatando, attraverso il riscatto, gli effetti di tale eliminazione al 1° maggio 1939.

La legislazione del 1939 resta, tuttavia, ancora ferma per due punti che sono in stridente contrasto con gli sviluppi successivi dell'ordinamento previdenziale.

Il primo è rappresentato dalla esistenza di una classe massima di contribuzione rimasta ancorata al valore di lire 1.500 mensili del 1939 (rivalutata, ma non adeguatamente, alle lire 120.000 mensili della legge n. 218 del 1952).

Il secondo è rappresentato dalle norme sugli esoneri (articoli 28 e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) diventate

ormai anacronistiche ed inapplicabili in quanto riferite ad un ordinamento tecnico dell'assicurazione generale e correlativamente dei fondi aziendali (capitalizzazione dei contributi con formazione di riserve tecniche atte a garantire il pagamento delle future prestazioni) ormai superati. Ne è la riprova il fatto che il Ministero del lavoro non ha ritenuto opportuno, fino ad ora, concedere gli esoneri richiesti sin dal 1939 e che la X Commissione del Senato, con ordine del giorno approvato il 27 febbraio 1957, ha ritenuto necessario raccomandare al Governo di non avvalersi di questo eccezionale e discrezionale potere di dispensa dall'obbligo assicurativo contemplato nella legislazione del 1939.

Convieni, peraltro, ricordare che la legislazione citata contempla, per le aziende ed enti che hanno presentato domanda di esonero, la sospensione dell'obbligo assicurativo. Ne è derivato, pertanto, uno stato di incertezza destinato a continuare indefinitamente qualora dal Parlamento non siano poste in essere nuove disposizioni legislative destinate a dirimere, con criteri aggiornati, la questione degli esoneri. E questa situazione di incertezza si risolve indubbiamente in danno dei lavoratori interessati i quali ricevono, benvero, all'atto del collocamento in quiescenza, le prestazioni della previdenza aziendale ma pur sempre con un carattere di provvisorietà destinato a durare fino a quando non siano state decise le domande di esonero

Ai due punti innanzi menzionati è da aggiungere un terzo quello rappresentato dall'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che limita l'importo massimo della pensione liquidabile all'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio. La disposizione apparentemente equa si è rivelata in effetti pregiudizievole per tutti coloro che nell'ultimo periodo della vita lavorativa si sono accontentati, per ragioni varie, di retribuzioni più modeste pur di trovare una qualsiasi occupazione il più delle volte temporanea ed occasionale. Appare quindi necessario un temperamento.

Le ragioni innanzi esposte inducono, pertanto, il sottoscritto a presentare l'unità proposta di legge che comprende essenzialmente:

1°) la sostituzione della tabella di contribuzione base per gli impiegati allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, con altra alla quale sono state aggiunte classi di contribuzione fino a raggiungere lire 420 mensili di accredito base per le retribuzioni che superano le lire 300.000 mensili;

2°) la sostituzione delle norme sugli esonerati contenute nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con nuove norme dirette a regolare le varie situazioni derivate dalla presentazione di domande di esonero e la disciplina dell'obbligo assicurativo per il personale di nuove assunzione;

3°) la determinazione delle modalità di applicazione dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Circa la prima parte basterà mettere in evidenza che la innovazione è a tutto vantaggio degli impiegati interessati i quali attualmente contribuiscono al Fondo adeguamento pensione sull'intera retribuzione, ricevendo per converso un accredito nell'assicurazione obbligatoria limitato ad un massimale ragguagliato ad una retribuzione di lire 120.000 mensili.

Con le norme proposte anche il contributo base viene elevato in funzione della retribuzione e conseguentemente si apre la possibilità di conseguire una pensione proporzionalmente maggiore.

Circa la seconda parte è d'uopo chiarire che le norme proposte si ispirano ai seguenti criteri:

1°) l'obbligo assicurativo, soprattutto dopo le modifiche apportate con la legge n. 218 del 1952, non può non avere di massima, almeno per il futuro, carattere di generalità in quanto un isolamento egoistico di gruppi aziendali sarebbe in assoluto contrasto con i principi di estesa mutualità, che oggi regolano la previdenza per la invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti sino a chiamare i lavoratori in servizio attivo a contribuire per le pensioni dei lavoratori ormai a riposo (sistema detto della ripartizione);

2°) non può, peraltro, disconoscersi la opportunità di consentire eccezioni al principio dinanzi cennato in favore dei lavoratori in servizio appartenenti ad aziende ormai esonerate che hanno goduto per lunghi anni dello stato di sospensione dall'obbligo assicurativo;

3°) la scelta tra il sistema generale ed il sistema aziendale di previdenza non può essere lasciata, per i lavoratori di cui sopra, ai datori di lavoro ma deve essere giustamente rimessa ai lavoratori interessati. E poiché la richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori non può avere lo stesso significato previsto nella legislazione del 1939 (in quanto è venuta meno nelle organizzazioni stesse quella rappresentanza legale della categoria astrattamente considerata che era caratteristica del sistema sindacale allora vigente) non può che farsi ricorso alla volontà liberamente manifestata dai singoli interessati, rifuggendo da qualsiasi imposizione coattiva o di maggioranza;

4°) la regolarizzazione nell'assicurazione obbligatoria, quando non sia stato scelto il sistema di previdenza aziendale, non deve comportare conseguenze eccessivamente onerose per i fondi di previdenza aziendali, di cui vanno salvaguardate le possibilità di sopravvivenza per la corresponsione di prestazione integrative della previdenza e la garanzia, comunque, di prestazioni che unite a quelle della previdenza legale non rappresentino un peggioramento ma eventualmente un miglioramento rispetto alla precedente situazione di fatto.

In relazione ai criteri cennati l'articolo 1 prevede, per il personale delle aziende che hanno fruito dello stato di sospensione dall'obbligo assicurativo una facoltà di scelta tra la previdenza aziendale e quella generale da esercitarsi con apposita dichiarazione di opzione.

Con l'articolo 2 sono convalidati, limitatamente al personale in servizio, gli esoneri già concessi dal Ministero del lavoro, o dalle Amministrazioni che lo hanno preceduto.

Nell'articolo 3 è contemplato la regolarizzazione contributiva nella assicurazione obbligatoria del personale che non sia da considerare escluso a norma degli articoli precedenti.

È altresì riaperta, fissando un termine idoneo, la facoltà di riscatto prevista dalla

legge n. 633 del 1950, in favore di quegli impiegati che ne erano rimasti esclusi in dipendenza dello stato di sospensione delle domande di esonero.

I successivi articoli 4 e 5 disciplinano le modalità della regolarizzazione contributiva disponendo, a favore delle aziende, dei lavoratori e di riflesso dei fondi aziendali di previdenza, lo sgravio per il periodo fino al 1955 (trattasi di circa 10 anni) dei contributi a ripartizione quando il trattamento corrisposto fino a tale data dai fondi aziendali sia stato almeno equivalente a quello dell'assicurazione obbligatoria abbia cioè assolto, di fatto, funzione sostitutiva di quest'ultima. Corrispondentemente l'assicurazione obbligatoria è liberata dall'onere di corrispondere ratei arretrati di pensione adeguata ed è tenuta a riversare ai fondi aziendali per il periodo fino al 1° gennaio 1955 i soli ratei delle pensioni base in corrispondenza dei quali riceve i contributi assicurativi base arretrati.

Trattasi, a quanto risulta, di un sistema di regolarizzazione che è stato già sperimentato, mediante convenzioni, per i dipendenti di alcune grandi aziende bancarie e che ha consentito ai rispettivi fondi aziendali di previdenza di conservare mezzi finanziari adeguati per la organizzazione di una efficiente previdenza integrativa. Non appare quindi fuor di luogo, nell'interesse dei dipendenti di altri enti ed aziende che si sono trovate in situazione analoga, consentirne l'applicazione su un piano più generale. In tal modo si traduce, tra l'altro, in atto il voto espresso dalla X Commissione del Senato nell'ultima parte dell'ordine del giorno innanzi cennato.

L'articolo 6 regola le funzioni residue dei fondi di previdenza aziendali ai quali compete la gestione della previdenza sostitutiva per il personale che abbia esercitata la opzione di cui all'articolo 1 e della eventuale previdenza integrativa negli altri casi, garantendo, comunque, nel complesso un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto.

La norma è per i lavoratori notevolmente più favorevole di quella contenuta nell'articolo 30 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, la quale fu emanata nell'esclusivo interesse dei datori di lavoro e operando il conguaglio sui contributi anziché sulle prestazioni può avere per effetto, in taluni casi, di diminuire l'entità complessiva delle prestazioni spettanti.

La garanzia del trattamento complessivamente non inferiore è, invece, esplicita-

mente stabilita in favore del personale in servizio, di cui sono salvaguardate pertanto le legittime aspettative, mentre per il personale di nuova assunzione, ferma restando la garanzia della previdenza legale, la eventuale concessione di un trattamento, aziendale integrativo non può che essere rimessa alla regolamentazione interna del rapporto d'impiego ed all'ordinamento del fondo aziendale.

L'ultima parte dell'articolo 6 contiene una disposizione di particolare favore in quanto stabilisce che le quote di pensione nell'assicurazione obbligatoria conseguite mediante riscatti volontari effettuati direttamente dai lavoratori, oltre che quelle relative a contributi versati da altri datori di lavoro, sono escluse dalla detrazione dal trattamento dei fondi di previdenza aziendale.

L'articolo 7 dispone la soppressione delle norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, relative agli esoneri e ciò in conseguenza della integrale sostituzione delle stesse con quelle contenute nel disegno di legge.

Si dispone altresì la sostituzione della tabella di contribuzione mensile allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, con la nuova tabella che eleva a 23 le classi di contribuzione ed a lire 300.000 la retribuzione mensile massima utile ai fini del calcolo della pensione.

L'articolo 8 soddisfa, infine, alla esigenza già accennata di limitare e regolamentare l'applicazione dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in modo da evitare le sperequazioni che esso può determinare in specie sulle pensioni di modesto importo.

La proposta di legge che ho l'onore di proporre alla vostra approvazione, mira, come appare anche dalla illustrazione delle singole norme, ad aggiornare disposizioni sorpassate e non più compatibili con lo sviluppo dell'ordinamento previdenziale. Le nuove norme si inquadrano invece armonicamente nei criteri che ispirano la più recente legislazione sociale sotto il profilo della più estesa mutualità da una parte e della maggiore aderenza, dall'altra, del trattamento di pensione alle condizioni di lavoro e di retribuzione delle singole categorie, salvaguardando nel contempo le aspettative legittime degli interessati e le possibilità di sviluppo delle previdenze aziendali.

Confido, pertanto, che non vorrete far mancare alla proposta di legge il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio presso aziende od enti che per effetto della presentazione della domanda di esonero dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, a norma degli articoli 28 e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, abbiano fruito della temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo, hanno facoltà di optare per il trattamento di quiescenza previsto a carico delle Casse, Fondi o Gestioni speciali costituite presso l'azienda od ente datore di lavoro, o garantiti mediante polizza assicurativa.

La opzione si esercita mediante dichiarazione irrevocabile da presentarsi, a pena di decadenza, al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azienda od ente che ha ricevuto la dichiarazione di opzione deve notificarla, entro il mese successivo, all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonchè alla Cassa, Fondo o Gestione speciale costituiti per la previdenza aziendale.

Per il personale che eserciti l'opzione di cui ai precedenti comma non sussiste l'obbligo della iscrizione all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 2.

Gli esoneri concessi dal competente Ministero ai sensi delle norme citate nel precedente articolo 1 sono convalidati limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Le aziende od enti contemplati nel primo comma dell'articolo 1 devono provvedere, fatta eccezione del personale escluso dall'obbligo assicurativo in dipendenza della opzione esercitata a norma dello stesso articolo, alla regolarizzazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle posizioni assicurative:

a) del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1955 e assunto posteriormente;

b) del personale che, alla data predetta, aveva già ottenuto una pensione a carico della Cassa, Fondo o Gestione aziendale;

c) dei dipendenti deceduti tra il 1° gennaio 1945 ed il 31 dicembre 1954, i cui superstiti siano provvisti di trattamento di pensione a carico del fondo aziendale.

I dipendenti con qualifica impiegatizia, che in conseguenza dello stato di sospensione determinato dalla domanda di esonero non siano stati ammessi, per i periodi di lavoro effettuati presso le aziende od enti di cui al primo comma, al riscatto contemplato dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, e che non si avvalgano della facoltà di opzione contemplata nell'articolo 1, possono esercitare la facoltà di riscatto entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le aziende od enti hanno facoltà, per i contributi occorrenti per la regolarizzazione prevista dal primo comma, tanto per la parte a carico del datore di lavoro, quanto per la parte a carico dei lavoratori di esercitare rivalsa nei confronti delle Casse, Fondi o Gestioni aziendali di previdenza, fino alla concorrenza delle quote rispettivamente versate per i periodi di lavoro ai quali la regolarizzazione si riferisce.

ART. 4.

Per gli enti ed aziende che, nel periodo di sospensione dell'assicurazione o comunque anteriormente alla legge 4 aprile 1952, n. 218, abbiano provveduto, attraverso i fondi aziendali di previdenza o con fondi propri, a corrispondere al personale collocato in quiescenza prestazioni non inferiori a quelle che ai medesimi sarebbero spettate come assicurati obbligatori, la regolarizzazione dell'assicurazione di cui al precedente articolo 3 può essere effettuata, limitatamente ai periodi di lavoro anteriori al 1° gennaio 1955, mediante il versamento dei soli contributi afferenti all'assicurazione base.

Sui contributi, da versarsi a norma del presente articolo e del precedente articolo 3, sono dovuti, dai fondi aziendali, gli interessi tecnici al tasso 4,50 per cento, assegnando ai contributi dovuti per ciascun anno civile la valuta del 30 giugno e capitalizzando gli interessi al 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5.

Nei casi nei quali la regolarizzazione contributiva è effettuata con i criteri previsti dal precedente articolo quanto è stato corrisposto dai fondi aziendali di previdenza o dagli enti ed aziende a titolo di pensione od altra prestazione previdenziale alle persone indicate ai commi b) e c) del precedente articolo 3 sino a

tutto il 31 dicembre 1954, assorbe e sostituisce i ratei di pensione che sino alla data stessa sarebbero dovuti a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tuttavia tenuto ad accreditare ai fondi aziendali l'importo delle sole pensioni base che, in seguito alla regolarizzazione prevista dagli articoli 3 e 4, sarebbero spettate ai singoli lavoratori per i periodi anteriori al 1° gennaio 1955.

ART. 6.

I Fondi, Casse o Gestioni speciali esistenti presso gli enti e le aziende che a suo tempo avanzarono domanda di esonero continuano a sussistere in via temporanea per la gestione delle prestazioni a favore degli optanti di cui al precedente articolo 1.

Essi assumono, altresì, fatta eccezione per il personale assunto in servizio in data posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di integrazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti per la eventuale differenza tra l'ammontare delle prestazioni stesse e quello delle prestazioni garantite dai Fondi, Casse e Gestioni medesime.

Ai fini delle detrazioni previste dal precedente comma non saranno computate le quote di pensione dell'assicurazione obbligatoria riferibili a contributi versati da altri datori di lavoro o a contributi versati dai dipendenti con qualifica impiegatizia per i periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di riscatto volontario di cui al secondo comma dell'articolo 3.

ART. 7.

Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono abrogati.

La tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituita, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la tabella A allegata alla presente legge.

ART. 8.

Il limite di cui all'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non si applica nei confronti degli assicurati per i quali la pensione risulti di importo inferiore a lire 30.000 mensili.

§ 1. Ai fini dell'applicazione del limite richiamato nel precedente comma non si computano nella pensione:

a) le maggiorazioni corrisposte per i figli;

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) la maggiorazione per il caso di differimento della pensione di vecchiaia;

c) i supplementi di pensione corrispondenti a contributi versati per periodi di lavoro successivi al pensionamento.

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI MENSILI	PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE			Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
		Invalidità, vecchiaia e superstiti	Tubercolosi	Disoccupazione		
1 ^a	Fino a L. 15.600	26	6	6	4	42
2 ^a	Oltre L. 15.600 a L. 21.200	36	6	8	4	54
3 ^a	» » 21.200 » » 27.300	44	8	8	4	64
4 ^a	» » 27.300 » » 33.800	56	8	8	4	76
5 ^a	» » 33.800 » » 41.200	66	8	10	8	92
6 ^a	» » 41.200 » » 49.400	78	8	10	8	104
7 ^a	» » 49.400 » » 58.500	92	10	10	8	120
8 ^a	» » 58.500 » » 68.500	108	10	10	8	136
9 ^a	» » 68.500 » » 79.300	126	12	12	8	158
10 ^a	» » 79.300 » » 91.400	144	12	12	8	176
11 ^a	» » 91.400 » » 105.000	160	12	12	12	196
12 ^a	» » 105.000 » » 120.000	178	14	14	12	218
13 ^a	» » 120.000 » » 135.000	200	14	14	12	240
14 ^a	» » 135.000 » » 150.000	220	14	14	12	260
15 ^a	» » 150.000 » » 165.000	240	14	14	12	280
16 ^a	» » 165.000 » » 180.000	260	14	14	12	300
17 ^a	» » 180.000 » » 195.000	280	16	16	14	326
18 ^a	» » 195.000 » » 210.000	300	16	16	14	346
19 ^a	» » 210.000 » » 230.000	320	16	16	14	366
20 ^a	» » 230.000 » » 250.000	340	16	16	16	388
21 ^a	» » 250.000 » » 275.000	365	16	16	16	413
22 ^a	» » 275.000 » » 300.000	390	16	16	16	438
23 ^a	» » 300.000	420	16	16	16	468